

Bruxelles, 2 luglio 2026
(OR. en)

11475/26

**Fascicolo interistituzionale:
2026/0189 (COD)**

**POLCOM 272
CODEC 1384
COEST 537
AGRI 569**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	2 luglio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 348 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi applicabili ai prodotti armeni

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 348 final.

All.: COM(2026) 348 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 2.7.2026
COM(2026) 348 final

2026/0189 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi applicabili ai prodotti
armeni**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Nel maggio e giugno 2026 la Russia ha introdotto e ampliato restrizioni su una serie di esportazioni armene, tra cui brandy, vino, acqua minerale e prodotti agricoli. Allo stesso tempo ha posto ostacoli al transito di alcune merci armene attraverso il territorio della Federazione russa. Questa situazione sta avendo notevoli ripercussioni negative sulle opportunità commerciali dell'Armenia.

In concreto le misure introdotte dalla Russia hanno considerevolmente ridotto l'accesso dell'Armenia ad alcuni dei suoi mercati tradizionali, perturbato le catene di approvvigionamento consolidate e creato gravi ostacoli per gli esportatori e i produttori armeni. Le misure hanno un impatto negativo sulle opportunità di esportazione e sulla resilienza economica dell'Armenia, in particolare per le piccole e medie imprese e i produttori agricoli che dipendono fortemente dall'esportazione dei prodotti interessati.

L'Unione ha ribadito il suo impegno a rafforzare il partenariato con l'Armenia e a sostenere l'economia armena. Tale impegno è pienamente in linea con l'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia ("accordo di partenariato")¹, che mira, tra l'altro, a sostenere gli sforzi dell'Armenia volti a sviluppare il proprio potenziale economico e a intensificare la cooperazione commerciale con l'Unione. La presente proposta è inoltre in linea con l'agenda strategica per il partenariato UE-Armenia adottata nel dicembre 2025, che individua come priorità fondamentali la diversificazione degli scambi, lo sviluppo socioeconomico, la connettività e la resilienza.

Già prima della presente proposta l'Unione ha mobilitato una considerevole assistenza finanziaria e tecnica nell'ambito del piano di resilienza e crescita per l'Armenia per il periodo 2024-2027 del valore di 270 milioni di EUR. Tale assistenza è fortemente incentrata sugli investimenti a favore della connettività, della resilienza e dello sviluppo delle imprese, nonché sul sostegno alla diversificazione delle esportazioni dell'Armenia e alla promozione dei prodotti armeni in nuovi mercati. In uno spirito di solidarietà con l'Armenia di fronte alla pressione economica esterna cui è attualmente sottoposta, la Commissione sta preparando un pacchetto di sostegno che comprende un'assistenza finanziaria del valore di oltre 50 milioni di EUR. È necessario integrare tali misure con una liberalizzazione degli scambi mirata al fine di fornire un sostegno rapido e tangibile ai produttori e agli esportatori armeni, migliorare il loro accesso al mercato dell'Unione, aiutarli a riorientare i flussi commerciali allontanandosi da rotte e mercati limitati e rendere l'economia armena più resiliente. La Commissione propone pertanto un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce misure di liberalizzazione degli scambi sotto forma:

- della sospensione temporanea dei dazi ad valorem nell'ambito del sistema di preferenze generalizzate Plus, con l'esclusione di alcuni prodotti sensibili e l'inclusione di alcuni prodotti agricoli vietati dalla Russia; e
- dell'abolizione dei dazi ad valorem su otto prodotti agricoli entro i limiti dei contingenti tariffari applicabili.

¹ Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra (GU L 23 del 26.1.2018, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2018/104/oj).

Le misure si applicheranno per un periodo di due anni.

Tali misure temporanee ed eccezionali contribuiranno a sostenere e rafforzare i flussi commerciali dall'Armenia verso l'Unione, in linea con uno dei principali obiettivi dell'accordo di partenariato, ossia sostenere gli sforzi dell'Armenia volti a sviluppare il proprio potenziale economico e migliorare la cooperazione commerciale tra le parti.

Le misure di liberalizzazione degli scambi di cui alla presente proposta sono adottate conformemente agli impegni di cui agli articoli 2 e 9 dell'accordo di partenariato, che sanciscono il rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché la lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa quali elementi essenziali di tale accordo.

Le misure di liberalizzazione degli scambi contenute nella presente proposta mirano altresì a garantire, conformemente all'articolo 207, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che la politica commerciale comune dell'Unione sia condotta nel quadro dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, delineata all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE).

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La misura di liberalizzazione degli scambi proposta sarebbe coerente con l'attuazione dell'accordo di partenariato e con il suo impegno a migliorare la cooperazione commerciale tra l'Unione e l'Armenia e a sostenere l'Armenia nello sviluppo del suo potenziale economico.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

In linea con l'agenda strategica per il partenariato UE-Armenia e con l'accordo di partenariato, l'Unione ha adottato misure significative per sostenere la resilienza e la diversificazione commerciale ed economica dell'Armenia in questo contesto eccezionale, tra l'altro attraverso il piano di resilienza e crescita per il periodo 2024-2027 del valore di 270 milioni di EUR, gli investimenti nell'ambito del Global Gateway e del partenariato per la connettività, nonché l'assistenza finanziaria supplementare e le misure di agevolazione degli scambi annunciate in risposta alle ultime restrizioni commerciali imposte dalla Russia. L'Unione ha inoltre intensificato la cooperazione con l'Armenia in un'ampia gamma di settori strategici, tra cui la connettività, il sostegno alle imprese e l'attuazione delle riforme, al fine di rafforzare la resilienza socioeconomica dell'Armenia e fornire alternative alle rotte commerciali e ai mercati limitati.

Il regolamento proposto è pertanto conforme e adempie all'obbligo dell'Unione, di cui all'articolo 21, paragrafo 3, TUE, di assicurare la coerenza tra i vari settori dell'azione esterna, nonché all'articolo 207, paragrafo 1, TFUE, il quale dispone che la politica commerciale comune debba essere condotta nel quadro dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione. In particolare è coerente con l'obiettivo dell'Unione di sostenere i partner che affrontano pressioni economiche esterne, promuovere la resilienza e lo sviluppo sostenibile e approfondire le relazioni economiche e commerciali con l'Armenia, come stabilito nell'accordo di partenariato e nell'agenda strategica per il partenariato UE-Armenia.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della proposta è l'articolo 207, paragrafo 2, TFUE.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE, la politica commerciale comune è di competenza esclusiva dell'Unione. Il principio di sussidiarietà non è pertanto d'applicazione.

- **Proporzionalità**

La presente proposta è necessaria per attuare la politica commerciale comune e conseguire l'obiettivo di sostenere l'Armenia nelle sue attuali difficoltà, anche nel settore degli scambi con l'Unione.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La presente proposta è conforme all'articolo 207, paragrafo 2, TFUE, che prevede misure di politica commerciale comune.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non pertinente.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

Alla luce della situazione urgente dell'Armenia, è importante che il regolamento proposto entri in vigore il più presto possibile. Pertanto per la misura proposta non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La misura proposta non aumenta l'onere normativo per le imprese.

- **Diritti fondamentali**

Il trattamento preferenziale nell'ambito della misura proposta sarebbe subordinato al rispetto degli stessi principi di base sanciti nell'accordo di partenariato. In particolare gli articoli 2 e 9 dell'accordo di partenariato stabiliscono che il rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché la lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa sono elementi essenziali di tale accordo.

La misura proposta sarebbe inoltre conforme alla Carta europea dei diritti fondamentali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Sulla base del livello delle importazioni dall'Armenia nel 2025, si prevede che l'Unione perderà meno di 3 milioni di EUR all'anno in entrate doganali.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Le informazioni online sullo sviluppo degli scambi bilaterali tra l'Unione e l'Armenia sono disponibili su siti web dedicati della Commissione europea².

La proposta introduce misure temporanee ed eccezionali di liberalizzazione degli scambi per i prodotti originari dell'Armenia con l'obiettivo di sostenere i flussi commerciali dell'Armenia verso l'Unione in risposta alle restrizioni e agli ostacoli che incidono sulle esportazioni armene.

Prevede principalmente un trattamento tariffario preferenziale per determinati prodotti, soggetti a condizioni relative all'origine, alle procedure doganali, alla cooperazione amministrativa e a eventuali meccanismi di sospensione o salvaguardia.

La proposta è pertanto principalmente una misura di politica commerciale a breve termine, che non istituisce un nuovo quadro normativo per i servizi digitali, la governance dei dati, le procedure automatizzate o i servizi pubblici digitali.

La sua attuazione può basarsi su dati e strumenti digitali già utilizzati dagli Stati membri e dalla Commissione, ma non impone alcun nuovo obbligo vincolante di utilizzare, sviluppare o adattare tali sistemi.

Non sono necessari nuovi sistemi informatici, soluzioni digitali o modifiche sostanziali dei sistemi esistenti. Qualsiasi trattamento di dati o scambio di informazioni servirebbe solo a sostenere l'applicazione e il monitoraggio delle misure commerciali temporanee e non costituirebbe un nuovo requisito digitale o in materia di dati.

Data la durata limitata e l'assenza di nuovi requisiti digitali, il principio "digitale per default" non si applica.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Vista l'urgenza dettata dalle restrizioni imposte alle esportazioni armene, la misura mira ad aumentare le importazioni dall'Armenia sospendendo parzialmente le tariffe e i dazi all'importazione applicati a un elenco di prodotti armeni.

² https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/armenia_it; https://policy.trade.ec.europa.eu/analysis-and-assessment/statistics_it.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi applicabili ai prodotti armeni**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria³,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra⁴ ("accordo di partenariato"), costituisce la base delle relazioni tra l'Unione e l'Armenia. Conformemente alla decisione (UE) 2018/104 del Consiglio⁵, il titolo VI dell'accordo di partenariato, relativo agli scambi e alle questioni commerciali, è stato applicato a titolo provvisorio dal 1° giugno 2018 ed è entrato in vigore il 1° marzo 2021 a seguito della ratifica da parte di tutti gli Stati membri.
- (2) L'accordo di partenariato esprime il desiderio dell'Unione e dell'Armenia di intensificare la cooperazione commerciale instaurando una cooperazione normativa duratura nei settori pertinenti, nel rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'adesione all'Organizzazione mondiale del commercio. Uno dei principali obiettivi dell'accordo di partenariato è lo sviluppo del commercio. Allo scopo di sostenere e accelerare lo sviluppo di relazioni economiche più strette con l'Unione, è opportuno aumentare i flussi commerciali relativi all'importazione di alcuni prodotti.
- (3) Dal maggio 2026 la Federazione russa ha introdotto misure commerciali su vasta scala che incidono sulle importazioni e sul transito dei principali prodotti armeni destinati all'esportazione, tra cui bevande alcoliche, acqua minerale, frutta e verdura. Tali misure hanno considerevolmente ridotto l'accesso dell'Armenia ai suoi mercati tradizionali e perturbato le catene di approvvigionamento consolidate. La situazione ha un impatto negativo sulle opportunità di esportazione dell'Armenia, con ripercussioni in particolare per le piccole e medie imprese e i produttori agricoli, e rischia di

³ Posizione del Parlamento europeo del xx xx 2026 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del xx xx 2026.

⁴ GU L 23 del 26.1.2018, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_international/2018/104/oj.

⁵ Decisione (UE) 2018/104 del Consiglio, del 20 novembre 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra (GU L 23 del 26.1.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2018/104/oj>).

compromettere gravemente la resilienza economica e la stabilità sociale del paese. Nel quadro dell'accordo di partenariato e dell'agenda strategica per il partenariato UE-Armenia⁶, l'Unione e l'Armenia si sono impegnate ad approfondire le loro relazioni economiche e commerciali e a sostenere la diversificazione commerciale ed economica. In tale contesto e in uno spirito di solidarietà con l'Armenia, è opportuno stimolare i flussi commerciali e accordare concessioni sotto forma di misure di liberalizzazione degli scambi per determinati prodotti armeni.

- (4) In conformità dell'articolo 21, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, l'Unione deve assicurare la coerenza tra i vari settori dell'azione esterna. A norma dell'articolo 207, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la politica commerciale comune deve essere condotta nel quadro dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione.
- (5) È pertanto opportuno introdurre misure di liberalizzazione degli scambi sotto forma della sospensione temporanea dei dazi ad valorem conformemente al calendario del sistema di preferenze generalizzate Plus, con taluni adeguamenti quali l'eliminazione di alcuni prodotti sensibili e l'inclusione di alcuni prodotti agricoli vietati dalla Russia, e dell'eliminazione dei dazi ad valorem su otto prodotti agricoli entro i limiti dei contingenti tariffari applicabili.
- (6) Al fine di prevenire le frodi, i regimi preferenziali stabiliti dal presente regolamento dovrebbero essere subordinati al rispetto da parte dell'Armenia: di tutte le condizioni pertinenti stabilite nel presente regolamento e nell'accordo di partenariato; delle norme di origine applicabili ai prodotti in questione e delle procedure correlate; e della partecipazione dell'Armenia a una stretta cooperazione amministrativa con l'Unione, come previsto dal regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione⁷ e dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447⁸.
- (7) L'Armenia dovrebbe astenersi: dall'applicare nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente, o nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente; dall'aumentare i livelli dei dazi o degli oneri vigenti; o dall'introdurre altre restrizioni degli scambi con l'Unione. Qualora l'Armenia non rispetti tali condizioni, la Commissione dovrebbe avere il potere di sospendere temporaneamente la totalità o una parte dei regimi preferenziali istituiti dal presente regolamento.
- (8) Gli articoli 2 e 9 dell'accordo di partenariato stabiliscono il rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché la lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa come elementi essenziali di tale accordo. È opportuno prevedere la possibilità di sospendere temporaneamente i regimi preferenziali istituiti dal presente regolamento qualora l'Armenia non rispetti una qualsiasi delle disposizioni individuate come elementi essenziali nell'accordo di partenariato.

⁶ [L'Unione europea e l'Armenia adottano una nuova agenda strategica per approfondire il loro partenariato - Allargamento e vicinato orientale.](#)

⁷ Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj).

⁸ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

- (9) Previa valutazione della Commissione, eseguita nel contesto del monitoraggio periodico dell'impatto del presente regolamento e avviata su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, è necessario prevedere la possibilità di adottare qualsiasi misura necessaria per le importazioni di tutti i prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento che incidano negativamente sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti.
- (10) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione che le consentano di sospendere temporaneamente i regimi preferenziali di cui al considerando 5 e introdurre misure correttive nei casi in cui le importazioni a norma del presente regolamento incidano o possano incidere gravemente sui produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹. È necessario prevedere la possibilità di reintrodurre, previa inchiesta della Commissione, i dazi doganali sulle importazioni di qualsiasi prodotto rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento che causi o minacci di causare gravi difficoltà ai produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti.
- (11) Alla luce della situazione urgente dell'Armenia, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* per un periodo di due anni,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Misure di liberalizzazione degli scambi

Sono introdotti i regimi preferenziali seguenti:

- (a) i prodotti originari dell'Armenia elencati nell'allegato I sono ammessi all'importazione nell'Unione in esenzione dai dazi all'importazione ad valorem;
- (b) i prodotti originari dell'Armenia elencati nell'allegato II sono ammessi all'importazione nell'Unione in esenzione dai dazi all'importazione ad valorem entro i limiti dei contingenti tariffari dell'Unione indicati in tale allegato.

I contingenti tariffari di cui al primo comma, lettera b), sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione.

Articolo 2

Condizioni di ammissione ai regimi preferenziali

I regimi preferenziali di cui all'articolo 1 sono soggetti alle condizioni seguenti:

⁹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj>).

- (a) il rispetto da parte dell'Armenia delle norme di origine di cui agli articoli da 59 a 70 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e agli articoli da 113 a 126 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
- Fatto salvo l'articolo 119, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, la dichiarazione su fattura può essere compilata anche da un esportatore armeno registrato nel sistema degli esportatori registrati (REX) dell'Unione in conformità delle pertinenti disposizioni degli articoli 70, 71, 72, 86, 89 e 91 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447;
- (b) l'impegno dell'Armenia a favore di una cooperazione amministrativa efficace con l'Unione, anche quando necessaria per la verifica delle prove dell'origine, onde prevenire qualsiasi rischio di frode;
- (c) l'astensione da parte dell'Armenia dall'applicare alle importazioni originarie dell'Unione nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente o nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente, dall'aumentare i livelli dei dazi o degli oneri vigenti e dall'introdurre altre restrizioni degli scambi con l'Unione, comprese misure amministrative interne discriminatorie, salvo in casi chiaramente giustificati e notificati alla Commissione; e
- (d) il rispetto da parte dell'Armenia dei principi democratici, dello Stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché la lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, come previsto dagli articoli 2 e 9 dell'accordo di partenariato.

Articolo 3

Sospensione temporanea

1. Qualora riscontri prove sufficienti del mancato rispetto da parte dell'Armenia delle condizioni di cui all'articolo 2, la Commissione può, mediante un atto di esecuzione, sospendere la totalità o una parte dei regimi preferenziali previsti all'articolo 1. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 3.
2. Qualora uno Stato membro chieda alla Commissione di sospendere uno dei regimi preferenziali sulla base del mancato rispetto da parte dell'Armenia delle condizioni di cui all'articolo 2, lettera c), la Commissione, entro quattro mesi dalla richiesta, fornisce un parere motivato in cui indica se la presunta inosservanza da parte dell'Armenia sia comprovata. Se conferma l'inosservanza, la Commissione avvia la procedura di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

Misure di salvaguardia

1. Qualora un prodotto contemplato dall'articolo 1 originario dell'Armenia sia importato a condizioni che incidono negativamente sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Commissione può imporre, mediante un atto di esecuzione, qualsiasi misura necessaria. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 3.
- Tale misura può essere imposta per tutto il tempo necessario a contrastare le ripercussioni negative sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti.

2. La Commissione svolge una valutazione della situazione del mercato dell'Unione, o del mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti al fine di imporre misure in conformità del paragrafo 1. Tale valutazione è avviata:
- (a) a seguito di una richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, corredata di sufficienti elementi di prova prima facie di cui tale Stato membro, a norma del paragrafo 3, può ragionevolmente disporre a sostegno della presenza di importazioni che incidono negativamente sul mercato di cui al paragrafo 1; o
 - (b) di propria iniziativa, qualora alla Commissione appaia evidente che esistono elementi di prova prima facie sufficienti a sostegno della presenza di importazioni che incidono negativamente sul mercato di cui al paragrafo 1.

La valutazione di cui al primo comma deve concludersi entro quattro mesi dal suo avvio.

3. Nell'eseguire la valutazione di cui al paragrafo 2, la Commissione tiene conto di tutti gli sviluppi rilevanti del mercato, compreso l'impatto delle importazioni in questione sulla situazione del mercato dell'Unione, o del mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti. Tale valutazione comprende i fattori seguenti:
- (a) il tasso e l'entità dell'aumento delle importazioni dall'Armenia del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi;
 - (b) l'effetto delle importazioni in questione sulla produzione e sui prezzi sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, tenendo conto nel contempo dello sviluppo delle importazioni da altre fonti.

L'elenco di fattori di cui al primo comma non è esaustivo e possono essere presi in considerazione anche altri fattori pertinenti.

4. Quando circostanze critiche in cui ogni indugio causerebbe al mercato pertinente un danno difficilmente riparabile richiedono un'azione immediata, la Commissione può imporre a titolo provvisorio, mediante un atto di esecuzione, qualsiasi misura necessaria. Tale misura di salvaguardia può essere imposta solo a seguito di una richiesta debitamente motivata di uno Stato membro a norma del paragrafo 2, primo comma, lettera a), ed è adottata entro 21 giorni dal ricevimento di detta richiesta. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 5, paragrafo 4. La durata di una misura di salvaguardia provvisoria non può superare 120 giorni.
5. Qualora, a seguito della valutazione di cui al paragrafo 2, ritenga che il mercato dell'Unione, o il mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti abbia subito ripercussioni negative e intenda imporre una misura definitiva a norma del paragrafo 1, la Commissione pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* annunciando la sua intenzione di imporre tale misura. Detto avviso contiene una sintesi dei principali risultati della valutazione e fissa il termine entro il quale le parti interessate possono presentare le loro osservazioni per iscritto. Tale termine non supera i 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.

Articolo 5

Procedura di comitato

1. Relativamente all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 285, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Relativamente all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 6

Valutazione dell'attuazione delle misure di liberalizzazione degli scambi

Le parti riferiscono in merito all'attuazione delle misure di liberalizzazione degli scambi stabilite dal presente regolamento in sede di comitato di partenariato nella formazione "Commercio" istituito a norma dell'accordo di partenariato.

Articolo 7

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica per due anni dall'entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
La presidente

Per il Consiglio
Il presidente

¹⁰ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione) (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj>).

**SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA "ENTRATE" – PER LE PROPOSTE
AVENTI INCIDENZA SULLA VOCE "ENTRATE" DEL BILANCIO**

1. TITOLO DELLA PROPOSTA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi applicabili ai prodotti armeni

2. LINEE DI BILANCIO

Linea delle entrate (capitolo/articolo/voce): Capitolo 12, articolo 120

Importo iscritto a bilancio per l'esercizio in questione: (2026) 21 368 300 000 EUR

3. INCIDENZA FINANZIARIA

☐ La proposta non ha incidenza finanziaria

☒ La proposta è priva di incidenza finanziaria sulle spese, ma ha un'incidenza finanziaria sulle entrate.

☐ La proposta ha incidenza finanziaria sulle entrate con destinazione specifica

L'incidenza è riportata qui di seguito.

(milioni di EUR al primo decimale)

Linea delle entrate	Incidenza sulle entrate ¹¹¹²	Periodo di 24 mesi a decorrere dall'1.1.2027 (se applicabile)
Capitolo 12, articolo 120	Incidenza sulle risorse proprie	-5,4

Situazione a seguito dell'azione					
Linea delle entrate	2027	2028	2029	2030	2031
Capitolo 12, articolo 120	-2,475	-2,97	-	-	-

4. MISURE ANTIFRODE

Al fine di prevenire le frodi, il diritto alle misure commerciali stabilite dal regolamento proposto dovrebbe essere subordinato al rispetto da parte dell'Armenia di tutte le condizioni per l'ottenimento dei benefici a norma del regolamento, comprese le norme di origine

¹¹ Gli importi annuali devono essere stimati sulla base della formula o del metodo di cui alla sezione 5. Per il primo anno generalmente l'importo annuo è versato senza applicazione di una riduzione o di un pro rata.

¹² Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25 % per spese di riscossione fino al 2027 incluso e del 10 % successivamente, come proposto nel COM(2025) 574.

applicabili ai prodotti in questione e le procedure correlate, oltre che alla partecipazione dell'Armenia a una stretta collaborazione amministrativa con l'Unione.

5. ALTRE OSSERVAZIONI

I calcoli si basano sui volumi delle importazioni nel 2025 dei prodotti oggetto della proposta di regolamento. Il 2025 è stato l'ultimo anno prima dell'introduzione di misure commerciali autonome.

Sulla base di tali calcoli, la perdita di entrate da risorse proprie tradizionali derivante dal regolamento proposto è stimata a 3,3 milioni di EUR (importo lordo, compresi i costi di riscossione) $\times 0,75 = 2,475$ milioni di EUR per il 2027, e a 3,3 milioni di EUR (importo lordo, compresi i costi di riscossione) $\times 0,9 = 2,97$ milioni di EUR per il 2028. Il totale netto per il periodo di due anni coperto dalla misura ammonta a 5,44 milioni di EUR¹³.

¹³ L'incidenza sulle entrate nel 2026 non è presa in considerazione in ragione della sua entità limitata.